

**della Commissione speciale dell'energia
sull'iniziativa parlamentare 20 febbraio 2006 presentata nella forma
generica da Thomas Arn e cofirmatari per la Commissione speciale
energia "Strumenti a disposizione del Gran Consiglio per espletare il
mandato di alta vigilanza sull'Azienda Elettrica Ticinese"**

1. PREMESSA

Il problema della vigilanza sulle attività dell'Azienda Elettrica Ticinese (AET) negli ultimi tempi si è posto con sempre maggiore frequenza, in particolare all'interno della Commissione speciale dell'energia. Lo sviluppo delle attività dell'Azienda nel commercio d'energia, in Svizzera e all'estero, il moltiplicarsi delle sue partecipazioni in società svizzere ed estere per la produzione di energia, le trasformazioni in atto nel mercato dell'energia che hanno obbligato l'azienda pubblica ticinese a confrontarsi con la concorrenza di altri operatori del settore hanno messo in evidenza che per un serio controllo da parte del Parlamento, rappresentante della proprietà, non bastava più l'esame annuale dei conti dell'AET o dei singoli messaggi su oggetti specifici.

La nuova situazione ha messo in evidenza i seguenti problemi:

- l'importanza di verificare la compatibilità delle scelte strategiche dell'azienda con il mandato pubblico che la legge le assegna (art. 2 della LAET). Ciò prima ancora che l'AET operi scelte concrete ed operative;
- la necessità di avere a disposizione per valutare quelle scelte, in particolare quelle riguardanti le partecipazioni in società svizzere ed estere e il commercio d'energia, informazioni e documentazioni tempestive e dettagliate;
- l'esigenza di conciliare il diritto all'informazione del Parlamento e in particolare della sua Commissione speciale dell'energia con la riservatezza e la delicatezza delle stesse, nonché la necessaria tempestività in un mercato in cui la concorrenza fra i vari attori impone spesso scelte rapide.

Le discussioni e i contrasti emersi negli ultimi tempi nei rapporti fra la Commissione speciale dell'energia e il Consiglio di Stato e i vertici dell'Azienda per quanto concerne l'informazione tempestiva e la messa a disposizione di documentazione, in particolare sulle partecipazioni in società varie, contrasti che hanno portato anche al rinvio dell'esame dei conti 2004 e del messaggio sulla Metanord, hanno messo in evidenza la necessità di rafforzare gli strumenti di controllo sull'AET. Vigilanza che rientra nei compiti e nel mandato del Parlamento in quanto rappresentante della proprietà.

2. L'INIZIATIVA GENERICA DELLA COMMISSIONE

Affrontando l'argomento durante l'esame del consuntivo 2004 in relazione ad alcune nuove posizioni nel portafoglio delle partecipazioni dell'AET e per approfondire tutti gli aspetti legati all'alta vigilanza, la Commissione ha chiesto un rapporto al Consulente giuridico del Gran Consiglio Michele Albertini. Si chiedeva in particolare di verificare e valutare se le nuove partecipazioni dovevano o meno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento sulla base dell'art. 5 cpv. 4 della LAET. Il parere del 24 ottobre 2005 intitolato "*Autonomia degli enti di diritto pubblico e vigilanza parlamentare. Con particolare riferimento all'Azienda elettrica ticinese*" ha costituito un importante testo di riferimento per le successive discussioni e decisioni della Commissione.

Di particolare interesse per la problematica in discussione la seguente conclusione del Consulente:

"Ad ogni buon conto, i disposti pertinenti della LAET sulla vigilanza dell'ente pubblico superiore appaiono nel loro tenore oggettivamente superati. La definizione precisa dei ruoli, delle facoltà e dei limiti d'intervento degli attori pubblici interessati rimane d'attualità dal punto di vista dell'approfondimento politico - due iniziative parlamentari generiche sono per altro formalmente pendenti - in particolare nell'ottica di una concezione moderna di vigilanza".

Il Consulente nel suo parere ricordava poi come l'alta vigilanza poteva essere esercitata a posteriori, ma anche essere concomitante, avvenire cioè fin dalle prime scelte. Forma questa sempre più frequente.

L'alta vigilanza concomitante risulta di particolare importanza e validità in specie nel caso del controllo del rispetto del mandato pubblico dell'AET. Ad esempio nella verifica delle scelte strategiche sul ricorso ad un determinato vettore energetico -gas, carbone -o nel commercio d'energia in relazione al rispetto del mandato di garantire un approvvigionamento di energia sicuro su tutto il territorio del cantone e alla valutazione dei rischi insiti nelle partecipazioni estere.

Dopo numerose, accese e ampie discussioni sulla tematica, al proprio interno e con i rappresentanti del Governo e dell'AET, la Commissione ha trasmesso al plenum del Parlamento una suall'iniziativa generica(iniziativa Arn) con la quale, constatati "*i limiti degli attuali strumenti a disposizione del Parlamento per valutare le attività dell'Azienda Elettrica Ticinese in particolare nell'ambito della valutazione dell'impatto finanziario a lungo termine delle partecipazioni*", si proponeva di valutare le seguenti "*due possibilità per rafforzare il potere di alta vigilanza del Parlamento*":

- 1. istituzione di una sottocommissione della Commissione speciale dell'energiasul modello di quella del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato (cfr. art. 34 e 35 della Legge sulla Banca dello Stato);**
- 2. riformulazione più restrittiva dell'art. 5 cpv. 4 della LAET.**

Il Gran Consiglio prendeva atto dell'iniziativa parlamentare genericadella Commissione nella sua seduta del 20 marzo 2006 demandandola alla stessa per il suo esame e la sua concretizzazione.

3. L'ESAME DELL'INIZIATIVA

Nella sua seduta del 25 aprile 2006 la Commissione discuteva della problematica dell'alta vigilanza sull'AET e relativa all'iniziativa generica sulla base di una bozza di regolamento. **Dalla stessa emergeva una chiara maggioranza favorevole all'istituzione di una sottocommissione.**

Dando seguito al mandato ricevuto la Commissione incaricava un Gruppo di lavoro, composto da Luca Beretta Piccoli, Werner Carobbio (coordinatore), Franco Celio e Rodolfo Pantani, di approfondire i vari aspetti dell'attuazione dell'iniziativa.

Il 26 aprile 2006 il Consiglio di Stato, riferendosi a una lettera della Commissione del 13 aprile, comunicava di aver *"discusso, nella seduta odierna, sull'oggetto a margine ed in particolare sull'intenzione di istituire all'interno di codesta Commissione una sottocommissione analogamente a quanto previsto presso la CGF per il controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato"*, concludendo che

"Il Consiglio di Stato ritiene di poter dare parere positivo alla luce dell'esperienza fin qui maturata nel caso da voi richiamato."

Il Gruppo di lavoro, dopo aver sentito il direttore dell'AET Paolo Rossi che si era espresso di principio favorevolmente all'istituzione di una commissione ristretta di vigilanza, nella sua seduta dell'11 maggio 2006 discuteva un progetto di norme istitutive della Commissione di vigilanza sull'AET. Con lo stesso:

- 1) *si optava per l'istituzione di una sottocommissione della Commissione speciale dell'energia nominata dal Gran Consiglio rinunciando all'opzione di una riformulazione più restrittiva dell'art. 5 cpv. 4 della LAET;*
- 2) *si stabiliva il principio che la Commissione di vigilanza sull'AET non dovrà interferire sulla gestione corrente dell'Azienda. Il cui controllo avviene già con l'esame dei conti consuntivi della stessa;*
- 3) *si precisava che dovrà in pratica verificare che l'AET operi, nel rispetto delle sue competenze, nell'ambito del mandato pubblico (art. 2 della LAET) e **nel quadro del futuro piano energetico che dovrà fungere da modello di riferimento;***
- 4) *si sottolineava che la Commissione di vigilanza dovrà operare attenendosi a chiare norme di discrezionalità e segretezza;*
- 5) *si formulava un primo progetto di regolamento che indicava l'organizzazione, la composizione e le competenze dell'istituenda Commissione di vigilanza.*

Il 23 maggio 2006 il Gruppo di lavoro adottava il suo rapporto all'intenzione della Commissione che, oltre a riprendere i principi richiamati sopra, proponeva di dare all'istituenda Commissione di vigilanza una precisa base legale nella LAET. Suggerimento e richiesta quest'ultima dei vertici dell'AET. Base legale da prevedersi con un articolo del seguente tenore:

Art. 5a (nuovo)

Per l'esercizio dell'alta vigilanza sul rispetto del mandato pubblico da parte dell'Azienda elettrica ticinese conformemente all'art. 5 della presente legge il Gran Consiglio nomina fra i membri della Commissione speciale dell'energia una Commissione di vigilanza composta di cinque membri.

La carica di membro della Commissione di vigilanza è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione o degli organi direttivi dell'AET, di altre aziende pubbliche e private operanti nel campo della produzione, distribuzione e commercio dell'energia elettrica.

La Commissione adottava il rapporto proposto dal Gruppo di lavoro decidendo di trasmetterlo al Consiglio di Stato e all'AET per una loro presa di posizione.

4. LE PRESE DI POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E DELL'AET

Il 4 luglio 2006 il Consiglio di Stato trasmetteva la sua presa di posizione sul progetto di base legale e di regolamento per l'istituzione della Commissione di vigilanza sull'AET, allegando la presa di posizione dell'AET datata 20 giugno 2006 sullo stesso argomento.

Confermando l'adesione di principio già data il 26 aprile 2006, il Consiglio di Stato proponeva alla Commissione le seguenti modifiche:

- 1) *la Commissione deve essere denominata "**Commissione per il controllo del mandato pubblico**" per meglio sottolineare il fatto che non deve esserci ingerenza nella gestione ordinaria dell'Azienda;*
- 2) *il proposto art. 5a nuovo andava rielaborato di conseguenza introducendo il principio secondo il quale "**l'adempimento del mandato pubblico... viene annualmente verificato**" dalla Commissione di cinque membri nominati dal Gran Consiglio "**per un periodo di tre anni**". Inoltre si proponeva di introdurre **un limite di 70 anni** circa la possibilità dei membri della Commissione di restare in carica;*
- 3) *per quanto riguarda il regolamento si rimandava alla presa di posizione dell'AET.*

Dal canto suo l'AET nella sua presa di posizione sollevava le seguenti questioni:

1. non si ritiene opportuno fissare nella legge che i membri della Commissione di controllo sono scelti fra quelli della Commissione speciale dell'energia che non è una commissione permanente. Al massimo si può esprimere un auspicio nel rapporto,
2. l'attività della Commissione di controllo non deve riguardare quegli aspetti pubblici già regolati da altre leggi (deflussi minimi, norme di sicurezza, ecc.) nonché gli aspetti finanziari delle partecipazioni nella loro contabilizzazione di spettanza dei revisori,
3. occorre stralciare nella norma legale relativa alle incompatibilità il termine "*elettrica*" perché le stesse possono riguardare anche altri amministratori di settori interessati all'energia (di prodotti petroliferi ad esempio),
4. occorre fissare nella base legale il principio che "*un regolamento (è) approvato dal Consiglio di Stato, sentite la Commissione di vigilanza e l'AET e stabilisce le modalità di funzionamento*",
5. occorre evitare che il potere di interrogare dipendenti si traduca in una norma da Commissione d'inchiesta parlamentare,
6. nel regolamento occorrerebbe stabilire chiaramente la distinzione fra i compiti della Commissione speciale dell'energia e quelli della Commissione di controllo che è un organo a sé stante.

5. LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione, preso atto delle osservazioni del Consiglio di Stato e dell'AET, ha dato mandato al Gruppo di lavoro di esaminarle e di verificare in che misura le stesse erano integrabili o meno.

Nella sua seduta del 26 settembre 2006 il Gruppo di lavoro ha proposto alla Commissione di:

- accettare la nuova denominazione di **“Commissione di controllo del mandato pubblico dell'AET”**;
- per contro di non accettare la precisazione sulla verifica annuale e il limite d'età dei 70 anni.

Per quanto riguarda la verifica si ricorda che il principio alla base della costituenda Commissione di controllo è quello dell'alta vigilanza concomitante per cui non si addice la limitazione temporale.

Per quanto riguarda il limite d'età si fa presente che per i deputati che possono essere chiamati a far parte della Commissione di controllo non vigono limiti di età.

Sulla base di quanto sopra, il Gruppo di lavoro ha proposto alla Commissione, che l'ha fatto propria, nella sua seduta del 26 settembre, la seguente nuova versione dell'art. 5a nuovo, che in parte integra anche alcune delle osservazioni dell'AET.

Art. 5a (nuovo) -Commissione del controllo del mandato pubblico dell'AET

Nuova versione

¹L'adempimento del mandato pubblico attribuito all'azienda dalla presente legge viene verificato da una Commissione composta da cinque membri, nominati dal Gran Consiglio tra i membri della Commissione speciale dell'energia per la durata della legislatura.

²I membri sono rieleggibili.

³La nomina decade se il deputato non fa più parte della Commissione speciale dell'energia.

⁴La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione dell'AET, di altre aziende pubbliche e private operanti nel campo della produzione, distribuzione e commercio di energia.

⁵I membri e il segretario della Commissione sono tenuti a serbare il segreto sulle discussioni e deliberazioni.

Per quanto riguarda il progetto di regolamento, che si allega al presente rapporto per informazione e che dovrà essere adottato dal Consiglio di Stato dopo approvazione della modifica della LAET, si è in parte tenuto conto delle osservazioni dell'AET, ad eccezione dei punti 1 e 4 del capitolo 4 *"Prese di posizione del CdS e dell'AET"*. Altre di fatto rientrano nelle considerazioni del presente rapporto.

6. CONCLUSIONI

Concludendo, la Commissione speciale dell'energia propone l'istituzione della Commissione di controllo del mandato pubblico dell'AET. Si ribadisce che la citata Commissione, coerentemente con quanto esposto nel presente rapporto e tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato e dell'AET:

- *non dovrà interferire nella gestione corrente dell'azienda, il cui compito avviene con l'esame dei conti consuntivi,*
- *dovrà attenersi a verificare che l'AET operi nel rispetto delle sue competenze nell'ambito del mandato pubblico previsto dall'art. 2 della LAET,*
- *dovrà operare nel quadro del futuro piano energetico, di cui si sollecita finalmente una sua pronta presentazione, che dovrà fungere da modello di riferimento,*
- *si atterrà nel suo operato a chiari criteri di discrezionalità e segretezza,*
- *dovrà evitare le sovrapposizioni con altre forme di vigilanza previste dalle leggi (deflussi minimi, problemi di sicurezza, ambientali e del lavoro) o quelli spettanti ai revisori per le contabilizzazioni degli impegni finanziari dell'AET,*
- *collaborerà con il Consiglio di Stato e l'AET nella verifica delle scelte dell'AET che hanno riflessi diretti o indiretti sul mandato pubblico,*
- *riferirà ogni volta che lo ritiene necessario in ogni caso almeno una volta all'anno con l'esame dei consuntivi dell'Azienda sulla sua attività.*

Per la concretizzazione dell'istituzione della Commissione di controllo del mandato pubblico dell'AET si invita il Gran Consiglio:

- **a entrare in materia sulla proposta di modifica della LAET con l'adozione del nuovo articolo 5a;**
- **ad approvare il testo dell'articolo in questione;**
- **a prendere atto del progetto di regolamento sulla Commissione di controllo del mandato pubblico dell'AET allegato e a trasmetterlo al Consiglio di Stato per le sue adempienze.**

Per la Commissione speciale dell'energia:

Werner Carobbio, relatore

Arn - Beretta Piccoli - Calastri - Celio -

De Rosa - Lombardi - Malandrini - Marra -

Orsi - Pantani - Pedrazzini - Pelossi - Pestoni

Disegno di

LEGGE

istituente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 20 febbraio 2006 presentata nella forma generica da Thomas Arn e cofirmatari per la Commissione speciale dell'energia;
- visto il rapporto 9 gennaio 2007 della Commissione speciale dell'energia,

d e c r e t a:

I.

La legge istituente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è modificata come segue:

Commissione del controllo

Art. 5a (nuovo)

¹L'adempimento del mandato pubblico attribuito all'azienda dalla presente legge viene verificato da una Commissione del mandato pubblico composta da cinque membri, nominati dal Gran Consiglio dell'AET tra i membri della Commissione speciale dell'energia per la durata della legislatura.

²I membri sono rieleggibili.

³La nomina decade se il deputato non fa più parte della Commissione speciale dell'energia.

⁴La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione dell'AET, di altre aziende pubbliche e private operanti nel campo della produzione, distribuzione e commercio di energia.

⁵I membri e il segretario della Commissione sono tenuti a serbare il segreto sulle discussioni e sulle deliberazioni.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

ALLEGATO

Progetto di regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico dell'AET

A. Disposizione generale

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, le competenze e il funzionamento della Commissione del controllo del mandato pubblico dell'AET istituita giusta l'articolo 5a LAET.

B. Organizzazione

1.

La Commissione designa al suo interno un presidente e un vicepresidente.

Il segretario della Commissione speciale dell'energia è anche il segretario della Commissione.

Per il resto la Commissione si organizza autonomamente.

2.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza semplice dei presenti. L'astensione dal voto non è ammessa. In caso di parità decide il Presidente o, in sua assenza, il vicepresidente.

La Commissione allestisce un verbale delle sedute e un protocollo delle decisioni che saranno conservate in luogo sicuro e inaccessibile a terzi non autorizzati.

C. Competenze

1. La Commissione svolge compiti di controllo secondo l'art. 5 della LAET in particolare sulle attività del commercio d'energia e sulle partecipazioni a società terze dell'AET per verificarne la compatibilità con la politica energetica secondo la LEn e con gli scopi stabiliti dall'art. 2 LAET.

2. Per singoli oggetti la Commissione può coinvolgere l'intera Commissione speciale dell'energia.

In tal caso anche i membri della Commissione speciale dell'energia sono soggetti all'art. 5a LAET.

3. La Commissione ha diritto di ottenere dal Consiglio di Stato e dall'AET le spiegazioni e i documenti che le occorrono per svolgere il suo mandato.

4. La Commissione, previa informazione del Consiglio di amministrazione dell'AET rispettivamente del Consiglio di Stato, ha il diritto di sentire dipendenti dell'AET e funzionari dell'Amministrazione cantonale per avere informazioni sugli oggetti che esamina.

I membri e il segretario sono inoltre tenuti a serbare il segreto sulle dichiarazioni fatte da dipendenti dell'AET e da funzionari dell'Amministrazione cantonale e sui documenti esibiti.

5. La Commissione sottopone al plenum della Commissione speciale dell'energia ogni volta che lo ritiene necessario e comunque almeno una volta all'anno un rapporto sulla sua attività con eventuali proposte.

La Commissione speciale dell'energia, sentito il Consiglio di Stato, decide circa l'informazione del Gran Consiglio.

6. Se, eccezionalmente per ragioni legate alla confidenzialità delle attività dell'AET, la Commissione non può sottoporre alla Commissione speciale dell'energia né un rapporto, né proposte essa rivolge i suoi accertamenti e le sue raccomandazioni direttamente al Consiglio di Stato.